

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2017, n. 380

LSU - Ratifica Convenzione INPS-Regione Puglia – Assegno ASU e ANF. Anno 2017

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, riferisce quanto segue:

- L'art. 78 della legge 23/12/00 n. 388, al comma 2 prevede la stipula di convenzione annuale tra Ministero del Lavoro e Regione per assicurare le risorse necessarie alla copertura dell'ASU e dell'ANF ai lavoratori socialmente utili nonché per il sostegno ai processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- il successivo comma 3 prevede, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, il trasferimento alle Regioni della responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie;
- Che il Ministero del Lavoro in data 18.01.2017 ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione relativa all'anno 2017 che prevedeva il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad € 7.416.294,09 (settemilioni quattrocentosedici miladuecentonovantaquattro/09), finalizzate alla copertura, per l'annualità 2017, dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare, oltre che a sostenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita di n. 971 dal 1° gennaio 2017 nonché al sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal predetto bacino; detta convenzione è stata ratificata con provvedimento di Giunta n. 244 del 28.02.2017;
- Che per la materiale erogazione del sussidio spettante ai lavoratori socialmente utili occorre stipulare apposita convenzione con l'INPS i cui costi sono a totale carico del Ministero;
- l'INPS, rappresentato dal Direttore Regionale della Puglia Sciarrino Maria e la Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore al Lavoro Sebastiano Leo, hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra che ha validità per il periodo dal 1° gennaio al 31.12.2017,

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, su base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. — ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. M) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 — propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente di Servizio e dal Dirigente della Sezione, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di ratificare la convenzione REGIONE PUGLIA- INPS allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto, ivi compreso la comunicazione agli Enti utilizzatori degli obblighi a loro carico;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

Convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale per la Regione Puglia dott.ssa Maria Sciarrino, giusta determinazione n.35 del 24 gennaio 2017

e

La Regione Puglia, con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33, C.A.P 70100, codice fiscale n. 80017210727, rappresentata legalmente dall'Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Sebastiano Leo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 2015, n. 405 (BURP n. 97 del 09/07/2015)

PREMESSO CHE

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare :
 - l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
 - l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;
- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:
 - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;
 - il comma 2, lettera b) che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse necessarie a garantire a tutti i soggetti non stabilizzati anche da



- copertura della quota di cui al sopracitato art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari a 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili (ASU) e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF);
- il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo sociale per l'Occupazione e la Formazione;
 - visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;
 - vista la Convenzione stipulata in data 18 gennaio 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma complessiva di euro 7.416.294,09 (settemilioni quattrocentosedicimiladuecentonovantaquattro/09) per assicurare, nell'annualità 2017, la copertura dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2017 erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (FSOF) di pertinenza della Regione Puglia, pari a n.971 lavoratori come risulta nella predetta convenzione;
 - visto il decreto direttoriale n. 4 dell'8 febbraio 2017 di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla Regione Puglia la somma complessiva di euro 7.416.294,09 (settemilioni quattrocentosedicimiladuecentonovantaquattro/09) che graverà: per euro 7.361.811,28 (somma da erogare a titolo di assegno ASU e ANF) sul capitolo 2230 -PG5, e per euro 54.482,81 (somme da corrispondere all'Istituto per i costi di gestione) sul capitolo 4358 - PG1 del corrente esercizio finanziario;
 - considerato che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione in parola, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia hanno affidato all'INPS il compito di erogare l'assegno ASU e ANF - con le risorse finanziarie a tal fine allo stesso trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione - si rende



necessaria al riguardo la stipula di un'apposita Convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia ;

- considerato, altresì, che l'art. 4 della Convenzione Ministero del Lavoro/Regioni ha espressamente previsto l'obbligo delle Regioni a far sottoscrivere, nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web mettendo in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Anpal Servizi S.p.a - ex Italia Lavoro S.p.A. - e a comunicare a quest'ultima l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività;
- preso atto che l'Istituto dedicherà alle informazioni connesse allo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione apposita sezione dei propri archivi informatici al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;
- visto lo schema di Convenzione tipo, approvato dal Presidente dell'Istituto con determinazione n.64 del 7 marzo 2017 per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- preso atto che il servizio oggetto della Convenzione non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

CONVENGONO:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.
2. Considerato che:
 - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Anpal Servizi S.p.a - ex Italia Lavoro S.p.A.- l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che lo stesso Ente ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato www.monitoraggiolsu.it;



- sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori socialmente utili;
 - in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.
3. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Anpal Servizi S.p.a trasmetterà all'INPS - tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione Puglia si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento, l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione, per l'anno 2017, pari ad euro di € 56,11 (cinquantaseieuro/11) per ciascun lavoratore; tale costo sarà posto a carico del FSOE, come previsto nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le predette Regioni.
 4. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 287, della Legge n. 208/2015, rimane invariato rispetto a quello dello scorso anno, ed è pari ad euro 580,14 (cinquecentottantaeuro/14) pro capite mensili.
 5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della Convenzione Ministero/Regione, nonché dei costi di gestione da corrispondere all'INPS, saranno trasferite all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione.
 6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia, in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, nominano con atto separato l'INPS quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.
- Il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione da parte dell'INPS è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel precedente



art. 3, nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza e non eccedenza e alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003, nonché osservando tutte le istruzioni fornite dal Ministero e dalla Regione a partire da quelle contenute nell'Atto di designazione.

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi di cui alla presente convenzione sono quelle definite nell'art. 3 e comunque i trattamenti avverranno nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.

7. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
8. La presente convenzione ha validità dall' 1.1.2017 al 31.12.2017.

per l'INPS

per la REGIONE

*sottoscrizione con firma digitale

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. Scienze **FACCISTE**
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

